



Protocollo d'intesa

tra la

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

e il

CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI

Il Dipartimento della Protezione Civile, con sede in Roma, via Vitorchiano 2, di seguito indicato come Dipartimento, rappresentato dall'ing. Paola Pagliara, Responsabile del Servizio Centro Funzionale Centrale dell'Ufficio Rischi Idrogeologici e Antropici, ed il Consiglio Nazionale dei Geologi, con sede in Roma, via Vittoria Colonna 40, di seguito indicato come CNG, rappresentato dal Presidente, Gian Vito GRAZIANO,

VISTI:

- La Legge n. 241 del 7 agosto 1990, art. 15, comma 1;
- la Legge n. 225 del 24 febbraio 1992;
- la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 27 Febbraio 2004 e ss.mm.ii. *"Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile"* (G.U. n. 59 del 11/03/2004);
- Il Comunicato del 27 ottobre 2006 del Presidente del Consiglio dei Ministri recante: *«Indirizzi operativi per fronteggiare eventuali situazioni di emergenza connessi a fenomeni idrogeologici e idraulici»* (G.U. n. 259 del 7/11/2006);

- la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 Ottobre 2007 "Indirizzi operativi per prevedere, prevenire e fronteggiare eventuali situazioni di emergenza connesse a fenomeni idrogeologici e idraulici" (G.U. n. 240 del 15/10/2007);
- la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 Ottobre 2008 "Indirizzi operativi per prevedere, prevenire e fronteggiare eventuali situazioni di emergenza connesse a fenomeni idrogeologici e idraulici" (G.U. n. 268 del 15/11/2008);
- il "Manuale Operativo per la predisposizione di un piano comunale o intercomunale di protezione civile" redatto dal Commissario Delegato ex OPCM n. 3606/2007;
- l'Accordo di Collaborazione tra il Dipartimento e il Consiglio Nazionale dei Geologi siglato in data 14 aprile 2011.

CONSIDERATO che

al Dipartimento della Protezione Civile è demandato, tra l'altro, il compito di:

- predisporre i programmi nazionali di previsione e prevenzione in relazione al rischio idrogeologico, nonché gli indirizzi per la predisposizione e l'attuazione di programmi a livello regionale e locale;
- predisporre gli elementi per gli indirizzi e i criteri generali per la pianificazione dell'emergenza idrogeologica;
- promuovere, anche in concorso con Regioni, Enti locali e Autorità di distretto e con la collaborazione dei Centri di Competenza del DPC le attività tecniche volte alla previsione, valutazione e prevenzione del rischio idrogeologico;
- promuovere le attività di formazione in materia di protezione civile attraverso lo sviluppo di progetti formativi mirati e predisporre materiale divulgativo in tema di protezione civile;

TENUTO CONTO che

- il CNG, con il contributo dei propri iscritti, potrà avere un ruolo importante in ordine alla definizione del quadro complessivo delle vulnerabilità del territorio e alla individuazione delle misure di prevenzione del rischio idrogeologico;
- il CNG si è dichiarato disponibile a collaborare con il Dipartimento firmando un Accordo di collaborazione citato in premessa;
- ai sensi dell'art. 6 comma 2 della Legge 225/92, gli ordini ed i collegi professionali concorrono alle attività di protezione civile;

- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 prevede che le amministrazioni pubbliche possono stipulare intese per disciplinare in collaborazione attività di interesse comune;

RITENUTO altresì di dover regolare gli ambiti e le modalità dell'Accordo attraverso un protocollo d'intesa finalizzato a sviluppare una fattiva collaborazione per:

- contribuire alla pianificazione di protezione civile;
- contribuire alla previsione e prevenzione del rischio idrogeologico;
- superare le difficoltà tecniche connesse al verificarsi di un'emergenza;

CONVENGONO

quanto segue

Articolo 1

Ambito

Il presente Protocollo d'intesa si applica su tutto il territorio nazionale.

Sono fatti salvi eventuali accordi, protocolli d'intesa e/o convenzioni, già vigenti fra Ordini Regionali dei Geologi e Autorità regionali e locali di Protezione Civile, che abbiano le medesime finalità di cui all'art. 2 del presente protocollo d'intesa.

Articolo 2

Finalità

Nell'ambito delle finalità già previste dall'Accordo di Collaborazione citato in premessa, il presente protocollo d'intesa è finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di seguito indicati:

- a) concorrere alle attività di previsione e prevenzione del rischio idrogeologico e di pianificazione di protezione civile in fase emergenziale;
- b) superare le difficoltà tecniche connesse all'evento idrogeologico, anche attraverso il supporto alle autorità locali nella gestione delle emergenze;
- c) definire gli indirizzi operativi per la realizzazione del Presidio Territoriale Idrogeologico previsto dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004

- d) promuovere la pianificazione di protezione civile ad ogni livello;
- e) promuovere, ai fini dell'espletamento delle attività di presidio territoriale idrogeologico, collaborazioni fra ordini regionali dei geologi e dipartimenti regionali di protezione civile;
- e) garantire il coinvolgimento, in occasione di eventi idrogeologici di rilievo nazionale, di squadre di geologi professionisti, opportunamente formati;
- f) attivare ogni ulteriore necessità che dovesse sopravvenire per garantire la tutela dell'incolumità della popolazione.

Articolo 3

Programmi di attività

Le finalità di cui al precedente articolo 2 vengono realizzate, come già previsto all'Accordo di Collaborazione citato in premessa, attraverso specifici programmi di attività, il cui contenuto viene individuato di comune accordo dal Dipartimento e dal CNG.

I programmi di attività riguardano:

- a) istituzione di un apposito elenco di geologi, disponibili a partecipare a squadre di intervento su base volontaria nella prima fase di emergenza;
- b) realizzazione di attività formative ed esercitazioni finalizzate alla preparazione dei geologi professionisti chiamati ad intervenire nelle fasi emergenziali e post-emergenziali;
- c) predisposizione di standard procedurali e operativi per le attività di monitoraggio, censimento e catalogazione dei dissesti idrogeologici;
- d) sviluppo di iniziative di informazione e divulgazione tecnico-scientifica su tematiche di rischio idrogeologico, previsione, prevenzione e gestione dell'emergenza, con particolare riguardo alle specifiche competenze dei geologi;
- e) stesura degli Indirizzi operativi per la realizzazione del Presidio Territoriale Idrogeologico previsto dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004.

Articolo 4

Impegni del Dipartimento

Il Dipartimento, in relazione al contenuto dei singoli programmi di cui al precedente articolo 3, si impegna a:

- a) mettere a disposizione dati, informazioni e dotazioni cartografiche e quanto altro disponibile in materia di protezione civile, ove non coperti da vincolo di segreto di Stato ovvero non attinenti all'ordine ed alla sicurezza pubblica, nonché alla prevenzione e repressione dei reati, ritenuti dal Dipartimento utili al conseguimento degli obiettivi del presente accordo;
- b) contribuire alle attività di formazione e informazione e predisposizione di standard procedurali e operativi, fornendo il proprio supporto tecnico-scientifico, anche attraverso la predisposizione di percorsi didattici dedicati ed esercitazioni sul campo;
- c) promuovere l'impiego dei geologi che abbiano effettuato un idoneo percorso formativo coerente con quanto definito nel presente protocollo, nelle squadre di intervento post-evento, nonché nelle funzioni di supporto alle autorità locali per la gestione dell'emergenza e conseguente ripristino dell'ordinarietà.

Articolo 5

Impegni del CNG

Il CNG, in relazione al contenuto dei programmi di cui al precedente articolo 3, si impegna, anche attraverso gli Ordini Regionali a:

- a) predisporre appositi atti d'indirizzo finalizzati ad assicurare l'attuazione di quanto condiviso nel presente protocollo d'intesa;
- b) predisporre un elenco nazionale dei geologi professionisti, suddiviso su base regionale e/o provinciale, che abbiano frequentato gli specifici corsi formativi concordati. I geologi in elenco devono essere regolarmente iscritti all'Albo, aver versato tutte le quote di iscrizione, non avere subito sanzioni o provvedimenti disciplinari negli ultimi 5 anni, ed essere in regola con l'Aggiornamento Professionale Continuo e con la contribuzione previdenziale;
- c) contribuire alla gestione dell'emergenza attivando le squadre di intervento dei geologi professionisti, secondo modalità e procedure individuate in fase preventiva;
- d) impiegare le squadre fino al termine della prima fase emergenziale, come definito nei previsti standard procedurali e operativi e comunque per un periodo non superiore ai 30 giorni, rimandando per l'impiego dei professionisti nelle fasi successive, ad appositi accordi con gli Ordini regionali, territorialmente competenti per l'area coinvolta dall'evento, che stabiliranno anche eventuali criteri e priorità di selezione;
- e) mettere a disposizione eventuali dati in proprio possesso, utili ai fini dello svolgimento delle attività di protezione civile, ai sensi dell'articolo 2 comma 3 della legge 183/89 e s.m.i. e dell'articolo 6 comma 3 della legge 225/92;
- f) informare sulle attività previste dal presente accordo attraverso opportuni spazi su strumenti divulgativi destinati ai geologi, con particolare riguardo al sito internet

istituzionale del CNG, al Notiziario Geologi e alla Rivista Geologia Tecnica & Ambientale del Consiglio Nazionale dei Geologi.

- g) garantire l'organizzazione concordata e coordinata con il Dipartimento e gli ordini regionali, di campagne informative sulla conoscenza dei piani di emergenza comunali;
- h) concorrere alle attività di formazione, fornendo il proprio supporto tecnico-scientifico.

Articolo 6

Struttura per la definizione, coordinamento e verifica del programma

La programmazione dettagliata, il coordinamento e il pieno svolgimento delle attività verrà assicurato dal Gruppo di Lavoro tecnico istituito dall'articolo 4 dell'Accordo di Collaborazione citato in premessa.

Articolo 7

Dati e Informazioni

L'utilizzazione dei dati e delle informazioni provenienti dalle banche dati di uno dei soggetti firmatari del presente accordo comporta l'obbligo della citazione della provenienza dei dati medesimi.

I dati oggetto del presente accordo vengono utilizzati esclusivamente per il perseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 2.

Articolo 8

Spese e costi

L'attuazione del presente protocollo d'intesa non comporta oneri finanziari a carico del Dipartimento.

Articolo 9

Modificazioni dell'atto e adesioni successive

Qualunque eventuale modifica del presente Protocollo è apportata con consenso unanime delle parti e con le medesime procedure.

Articolo 10

Entrata in vigore e durata dell'atto

Il presente Protocollo ha durata triennale, a partire dalla data di sottoscrizione. L'accordo si intende tacitamente rinnovato per ulteriori tre anni, in assenza di richiesta formale di risoluzione del rapporto avanzata entro la scadenza da una delle parti.

Roma, 21 maggio 2012


Per il Dipartimento della Protezione Civile

Per il Consiglio Nazionale dei Geologi

Il Responsabile del Servizio Centro
Funzionale Centrale e del Servizio Rischio
Idrogeologico, Idraulico, Idrico, Marittimo e
Costiero

Il Presidente

(Paola Pagliara)



(Gian Vito Graziano)

